

Edizione di sabato 12 settembre 2015

CASI CONTROVERSI

[La delicatezza dei reati tributari da patologie sulla riscossione](#)

di Comitato di redazione

CONTENZIOSO

[Dell'incertezza non v'è certezza](#)

di Massimiliano Tasini

IVA

[Il rimborso dell'IVA non dovuta](#)

di Marco Peirola

LAVORO E PREVIDENZA

[Attenzione al licenziamento durante il periodo di prova](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[Le vendite tramite Groupon](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

La delicatezza dei reati tributari da patologie sulla riscossione

di **Comitato di redazione**

Negli ultimi anni, complice la crisi finanziaria che ha colpito le aziende, si sono infittite le ipotesi di ricorrenza di **reati tributari legati a mancati versamenti**, tanto nel comparto dell'IVA che di quello delle ritenute. Vista, poi, la dilagante moda dell'utilizzo spregiudicato delle compensazioni, il Legislatore aveva ritenuto di estendere le conseguenze penali già previste per altre fattispecie (reclusione da sei mesi a due anni) a chiunque non versasse le somme dovute, utilizzando in compensazione **crediti non spettanti o inesistenti** per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

La disposizione è stata poi oggetto di numerosi approfondimenti, al fine di tentare di comprendere cosa fossero in realtà i crediti "non spettanti o inesistenti".

Tra le dispute, ad esempio, è insorta anche quella relativa all'utilizzo in compensazione di somme oltre la soglia massima ammissibile: spesso, infatti, viene richiesto dai clienti cosa possa accadere ove si operi una compensazione in spregio del limite massimo concesso dalla normativa.

Della vicenda si è recentemente occupata la Cassazione (Terza Sezione penale) n. 36393 del 9 settembre scorso, stabilendo che l'articolo 34 della Legge 388/2000 prevede che, oltre il limite di € 516.456,90 il credito non possa essere compensato, ma debba essere chiesto a rimborso o postergato in compensazione l'anno successivo. Ciò significa che il **credito, certo e determinato** nel suo ammontare complessivo, **per la parte eccedente i 516.456,90 euro non è ancora esigibile**.

Per poterlo esigere occorre attendere la liquidazione della pratica di rimborso o attendere il periodo di imposta successivo per procedere alla compensazione (in tal senso Cassazione n. 3367 del 26.1.2015).

Pertanto, in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000, per credito "non spettante" si intende quel credito che, pur certo nella sua esistenza ed esatto ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora **non utilizzabile** (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario.

La norma incriminatrice punisce la condotta di chi utilizzi in compensazione nelle dichiarazioni di imposta, crediti non spettanti ovvero inesistenti, per un ammontare superiore, per ogni periodo di imposta, ad Euro **50.000,00** precisandosi che "*mentre il concetto di credito*

inesistente è di facile ed intuibile identificazione (essendo chiaramente tale il credito del quale non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi), la nozione di credito non spettante, non può essere ricondotta al concetto di mera non spettanza soggettiva (essendo evidente che il portare, eventualmente, in detrazione un credito tributario, pur astrattamente esistente ma riferito ad altro soggetto, integra gli estremi della compensazione con un credito inesistente o, meglio, inesistente relativamente alla posizione del soggetto che operi la compensazione) ovvero alla pendenza di una condizione al cui avveramento sia subordinata l'esistenza del credito (infatti, anche in questo caso, laddove si tratti di condizione sospensiva, fintanto che essa sia pendente, il credito, trattandosi di fattispecie e formazione progressiva, ancora non è sorto – esso è, pertanto, inesistente -, mentre, se si trattasse di condizione risolutiva, una volta verificatasi quest'ultima, il credito stesso sarebbe definitivamente venuto meno)".

In sostanza, contrariamente a quanto si possa pensare, lo sfioramento del tetto massimo di importo compensabile, ovviamente al superamento delle soglie previste per legge, determina ricadute di natura **penale**, nonostante il contribuente sia legittimo titolare di un credito non contestato.

Nell'ambito della attuazione dei **decreti delegati della Riforma fiscale**, si decide di riscrivere completamente la norma sopra commentata come segue:

1. è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, **crediti non spettanti**, per un importo anno superiore a cinquantamila euro;
2. è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Le nuove disposizioni, se resterà fermo il testo del decreto approvato dal CDM in 2^ lettura, andranno in vigore dal **2017**.

Come si nota, si è deciso di differenziare in due differenti commi l'ipotesi del credito non spettante, rispetto a quella del credito inesistente; una sanzione più lieve è prevista per la prima ipotesi, mentre si registra un aggravio per la seconda.

Ma, nella sostanza, non sembra variare il cuore del problema: se, come prima affermato, la Cassazione ritiene che lo sfioramento del tetto massimo di compensazione (oggi aggiornato a 700.000 euro) configurasse – nel passato – l'ipotesi di utilizzo di credito non spettante, la situazione non muterà nemmeno applicando i nuovi principi.

Sembra allora di doversi risolvere la questione prospettata in apertura in senso completamente negativo per il contribuente; infatti, **non solo lo sfioramento del tetto produce conseguenze di natura amministrativa, ma anche ricadute di natura penale**.

Il credito esiste, è del contribuente, ma se lo utilizza in misura eccedente a quella concessa si ritrova a vestire i panni del delinquente, al pari di chi non versa le somme per importi oltre soglia.

La evidente differenza che sussiste tra le due ipotesi è che, nel primo caso, il credito è del contribuente (e quindi **debitore è l'Erario**), mentre nel secondo il credito è dell'Erario (quindi debitore è il contribuente).

Ci pare allora quanto mai strano che si possa commettere un reato per avere utilizzato crediti propri; più appropriata sarebbe solo la previsione della sanzione amministrativa (peraltro del 30%).

In questa ipotesi, pertanto, dobbiamo dire che l'intervento della Legge Delega non ha risolto il problema, sempre che siano corrette le conclusioni cui è giunta la Cassazione.

CONTENZIOSO

Dell'incertezza non v'è certezza

di **Massimiliano Tasini**

“L'incertezza interpretativa può essere rilevata dal giudice anche se non dedotta in giudizio dal contribuente, ma deve trattarsi di incertezza oggettiva – come, ad esempio, nei casi di divergenze di contenuto tra atti ufficiali dell'Amministrazione – non anche di incertezza derivante da condizioni soggettive del ricorrente”.

*“La pronuncia della CTR che ha annullato il ruolo e la cartella in relazione all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, applicando ex officio la esimente ex art. 8 D.Lgs. 546/1992, esula dai limiti del “tantum devolutum” ed incorre pertanto nella violazione dell'art. 112 C.p.c., dovendo ritenersi esclusa, in considerazione del modello impugnatorio-misto adottato dal Legislatore per il giudizio tributario, la **rilevabilità di ufficio** – in assenza di specifica eccezione del contribuente – dei presupposti applicativi della esimente” (cfr. Corte di Cassazione, sez. V, sentenza 25676 del 24/10/2008; id. Sentenza n. 24060 del 12/11/2014).*

Sebbene possa sembrare un nonsenso, la prima massima si deve alla Circolare n. 98/E del 1996 del Ministero delle Finanze; la seconda è uno stralcio della sentenza 12768 del 19 giugno 2015 della Suprema Corte.

Nella citata sentenza, è detto che la **generica richiesta di annullamento** della cartella esattoriale o del ruolo svolta in sede di chiusura del ricorso non è di per sé sufficiente a costituire esplicita domanda di annullamento delle sanzioni; e, senza una domanda, il Giudice non può dare una risposta. E se la dà viola l'art. 112 c.p.c..

Nemmeno basta dire che il ruolo è carente, quanto a profilo motivazionale, nella quantificazione delle sanzioni tributarie, perchè un conto è stabilire se una sanzione sia o meno dovuta in virtù di una (dedotta o meno) incertezza della norma; ed altro conto è stabilire se la cartella indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla cartella o a ruolo.

Ancora una volta si dimostra la **grande tecnicità** sottesa alla corretta redazione di un ricorso tributario, atto che deve indicare con chiarezza i motivi in diritto ed in fatto, e questi motivi non possono in alcun modo essere integrati nel corso del giudizio, salva la sopravvenienza di **nuovi documenti** che, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992, la giustifichi.

La Suprema Corte aveva affermato in passato che la **declaratoria di applicabilità** dell'art. 8/546 postula la pendenza dinanzi al Giudice della lite sulle sanzioni; aveva ancora ritenuto che la questione è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. 24067/2007); nondimeno, la stessa Corte (sentenza 24670/2007) aveva pure precisato che la inevitabile incertezza sul

contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, è questione “... riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione”.

Ed allora, non vorremmo banalizzare, tuttavia non possiamo fare a meno di domandarci: come è verosimile che una affermazione così rilevante quale quella contenuta in una circolare applicativa della nuova disciplina del processo tributario venga disattesa *de plano* senza che al contribuente, affidatario di tale affermazione, possa essere accordata alcuna tutela? E soprattutto, se è il Giudice l'unico soggetto che deve accertare lo stato di **incertezza**, per quale motivo non potrebbe esso stesso dedurre l'obiettivo incertezza (il contribuente prospetta una interpretazione, il Giudice la vaglia e dice: è sbagliata ma ci potrebbe pure stare!). Non è forse vero che la Suprema Corte ha avvocato ai Giudici il “buon” diritto di ritenere sussistenti eventuali profili di **abusività** nella condotta tenuta dal contribuente, addirittura in sede di legittimità e senza che sussista (rectius: sussistesse...) una norma che codificasse l'abuso del diritto?

IVA

Il rimborso dell'IVA non dovuta

di **Marco Peirolo**

Il cessionario o committente nei cui confronti il cedente o prestatore abbia **erroneamente esercitato la rivalsa** dell'IVA per un'operazione esente, non imponibile o non soggetta ad imposta **non ha titolo per esercitare il diritto di detrazione**.

Al divieto di detrazione per il cliente, costantemente ribadito dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, si aggiunge l'**obbligo del fornitore**, previsto dall'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, **di versare all'Erario l'imposta** indebitamente applicata in fattura.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il rapporto esistente tra il cedente o prestatore e l'Amministrazione finanziaria, riguardante l'imposta addebitata in fattura, ha **carattere tributario**, mentre il rapporto tra il cedente o prestatore e il cessionario o committente, conseguente all'esercizio della rivalsa dell'imposta, ha **natura privata**.

In pratica, il cliente intrattiene un rapporto di natura tributaria solo con l'Amministrazione finanziaria, che ha origine con l'esercizio della detrazione.

Nel rapporto tributario tra il fornitore e l'Amministrazione finanziaria, il primo può chiedere, attraverso la procedura di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il **rimborso dell'IVA non dovuta**, mentre l'Amministrazione finanziaria, in considerazione del rapporto tributario intrattenuto con il cliente, può **recuperare a tassazione l'IVA illegittimamente detratta**.

La natura privatistica del rapporto di rivalsa dà, tuttavia, diritto al cessionario o committente di recuperare l'imposta illegittimamente corrisposta alla controparte, promuovendo, nei confronti del cedente o prestatore, l'**azione di indebito oggettivo** di cui all'art. 2033 c.c., finalizzata ad ottenere la restituzione dell'imposta versata in aggiunta al corrispettivo dell'operazione e soggetta al termine di prescrizione decennale.

Di regola, il cedente o prestatore promuove l'istanza di rimborso di cui al citato art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 dopo che sia **decorso il termine annuale** previsto, per la **variazione in diminuzione**, dall'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che la mancata attivazione della procedura di variazione fa venire meno solo il diritto a recuperare il credito mediante l'esercizio della detrazione, senza precludere la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta, indebitamente versata, in quanto la rettifica diminutiva rappresenta una modalità di recupero dell'imposta illegittimamente corrisposta all'Erario rimessa alla **libera scelta del contribuente**,

il quale può pertanto optare per l'azione generale di rimborso (Cass., 21 aprile 2006, n. 9437 e Id., 9 marzo 2005, n. 5094).

La Corte di giustizia, con la sentenza di cui alla causa C-427/10 del 15 dicembre 2011, ha affermato che **l'intervenuta decadenza dell'azione di rimborso** non impedisce al fornitore di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA se la richiesta ha per oggetto **l'imposta che egli stesso ha dovuto rimborsare al cliente**.

Da tale conclusione, la Corte di Cassazione ha dedotto che il fornitore, dopo la scadenza del termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso, può chiedere la restituzione non già per qualsiasi imposta della quale il cliente possa pretendere il rimborso in considerazione della qualità di cedente o prestatore della controparte, né per quella che egli abbia rimborsato spontaneamente, ma esclusivamente per quell'imposta che il fornitore ha dovuto rimborsare al cliente **in esecuzione di un provvedimento coattivo di rimborso** (Cass., 24 febbraio 2015, n. 3627; Id., 10 dicembre 2014, n. 25988; Id., 20 luglio 2012, n. 12666).

Tuttavia, dalla lettura della pronuncia della Corte di giustizia precedentemente richiamata non è dato desumere che il rimborso sia subordinato all'esistenza di un provvedimento coattivo. Nel caso risolto dai giudici comunitari, quest'ultimo c'è stato, per cui la tutela dei principi di neutralità e di effettività ha imposto che al fornitore fosse riconosciuto il diritto di rimborso anche una volta scaduto il termine decadenziale, ma v'è da ritenere che – anche in assenza di un siffatto provvedimento che avesse ordinato al prestatore di restituire l'IVA indebitamente applicata in fattura – l'esigenza di garantire il rispetto dei citati principi comunitari avrebbe giustificato la stessa conclusione, in specie **una volta eliminato completamente il rischio di perdita di gettito per l'Erario**.

La sentenza deve essere, pertanto, letta alla luce delle interpretazioni emergenti dall'elaborazione giurisprudenziale che esigono il riconoscimento del diritto di rimborso una volta eliminato completamente il rischio di perdita di gettito (Corte di giustizia, 11 aprile 2013, causa C-138/12 e Id., 23 aprile 2015, causa C-111/14).

Di conseguenza, non è lecito teorizzare che la Corte di giustizia, nel rapporto “tributario” tra il fornitore e l'Amministrazione finanziaria, abbia inteso escludere il rimborso nel caso in cui l'imposta sia stata restituita al cliente **spontaneamente, anziché a seguito di un provvedimento coattivo**, siccome la particolare “cautela” imposta dai giudici di legittimità – vale a dire il richiamo al “dovere” di rimborso – risulta esclusivamente finalizzata ad evitare la perdita di gettito in capo all'Erario che si concretizzerebbe qualora al fornitore fosse restituita un'**imposta che il cliente ha detratto** e che, eventualmente, l'Amministrazione finanziaria **non ha più potere di recuperare a tassazione** in ragione dell'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento.

LAVORO E PREVIDENZA

Attenzione al licenziamento durante il periodo di prova

di **Luca Vannoni**

Nella fase genetica del rapporto di lavoro, le parti possono essere interessate all'apposizione a tale accordo di **una clausola di prova, disciplinata dall'art. 2096 del codice civile**, dove l'interesse prevalente è la sperimentazione e la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonché del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale. Al termine del **periodo, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, senza** essere tenuto a motivare il licenziamento in modo specifico né a riconoscere il preavviso.

La libertà nel recesso, non subordinata alla specificazione di ragioni oggettive e soggettive, con un generico riferimento al mancato superamento della prova, non significa che il licenziamento sia a totale discrezione del datore di lavoro: i giudici infatti, tenuto conto di quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 189/1980, possono sindacare il licenziamento sia in riferimento all'obbligo dell'effettività della prova, sia in presenza di motivi illeciti o discriminatori.

Riguardo all'effettività della prova, è strettamente connessa la questione legata alla legittimità del patto di prova nel caso in cui le mansioni del lavoratore siano indicate in via eccessivamente generica. Il motivo della correlazione è percepibile immediatamente: **se la prova è funzionale alla verifica delle caratteristiche della prestazione svolta dal lavoratore, e se è vero che la prestazione di lavoro è definita, a livello contrattuale, dalle mansioni indicate, allora l'eccessiva genericità di queste ultime non consentirebbero al lavoratore di essere valutato su parametri giuridicamente vincolanti.**

La recente revisione della disciplina dell'art. 2103 del codice civile, in materia di mansioni, impone qualche riflessione nella definizione del patto di prova e della lettera di assunzione.

La maggior flessibilità nella variazione delle mansioni, ancorata esclusivamente al livello di inquadramento della contrattazione collettiva e alla categoria legale, non esclude la necessità di specificazione delle mansioni, in quanto circoscrivono il contenuto della prestazione per il possibile esperimento delle capacità del lavoratore.

Ne consegue che **diviene illegittimo il licenziamento in caso di mancata adibizione alle mansioni contrattualmente previste**, rischio che spesso si materializza nelle qualifiche elevate, in caso di assegnazione ad attività prevalentemente esecutive e non direttive.

È chiara quindi l'importanza della definizione delle specifiche mansioni che saranno oggetto

della prova, in quanto qualsiasi scollamento tra il dato contrattuale e l'esperienza effettiva saranno valutati nell'ottica della tutela della professionalità del lavoratore.

L'illegittimità del recesso per mancato superamento della prova può determinare l'applicazione **dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori**. Tale norma, a seguito della Riforma Fornero, non prevede più dal 2012 come conseguenza monolitica la reintegrazione, ma sfaccetta le tutele a seconda delle diverse forme di illegittimità del licenziamento.

Non vi sono dubbi che, se il licenziamento dovesse essere stato disposto oralmente (il licenziamento per mancato superamento della prova non richiede la forma scritta), si applica la tutela prevista dal comma 1 dell'art. 18, con la tutela reintegratoria forte (con risarcimento dalla data di licenziamento alla reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum). Scontato il consiglio di formalizzare sempre il recesso.

Più complicata è la conseguenza in caso di licenziamento formalizzato con il richiamo al mancato superamento della prova: **la mancanza di motivazione, essendo saltato il patto di prova, determinerà come regola generale l'insussistenza di motivazione, che determina la reintegrazione e il risarcimento limitato a 12 mensilità**. Al momento sembra più difficile che la giurisprudenza approdi alla semplice tutela risarcitoria, fino a 24 mesi.

Le stesse difficoltà interpretative riguardano anche la nuova disciplina a tutele crescenti prevista dal D.Lgs. 23/2015: se logiche sistematiche imporrebbero l'applicazione della sola tutela risarcitoria, riconducendo l'illegittimità del recesso per mancato superamento del periodo di prova alla disciplina prevista per i licenziamenti per gmo illegittimi, è comunque presente il rischio di sentenze che dispongano la reintegrazione stante le possibili diverse interpretazioni dell'assenza di motivazione.

Nel momento, infatti, in cui il patto di prova viene considerato nullo, il giudice si trova a valutare un recesso privo di motivazione: se diventano difficilmente sostenibili dal datore di lavoro ragioni oggettive (es. la successiva assunzione di un altro lavoratore in prova renderebbe insostenibile la tesi processuale della valutazione sull'organizzazione del lavoro per la mancata conferma), è facile che la valutazione del rendimento al di sotto delle attese del datore di lavoro venga incanalato nei motivi disciplinari, come prevede l'orientamento prevalente sul tema, con l'applicabilità della reintegra per l'insussistenza del fatto.

CONTABILITÀ

Le vendite tramite Groupon

di **Viviana Grippo**

Da qualche anno ormai si sono intensificate le vendite di beni e servizi per il tramite di questo **portale** ormai conosciuto da tutti e visitatissimo.

Il meccanismo che lega la vendita sul sito, l'acquisto on line e poi l'utilizzo del bene/servizio ha però destato fiscalmente qualche perplessità; difficile è stato anche definire l'aspetto contabile delle operazioni in oggetto.

Facciamo ordine nella normativa partendo dai contributi dell'Amministrazione Finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione del 22 febbraio 2011 n. 21 ha fornito importanti chiarimenti in merito al **trattamento Iva** applicabile ai **buoni acquisto** emessi da apposite organizzazioni e utilizzabili presso gli esercizi commerciali convenzionati. Ancora prima l'Agenzia aveva fornito la propria visione (in linea con la risoluzione citata) in merito al trattamento Iva dei **buoni benzina** (circ. 502598 del 1/8/74 e circ. 27 del 9/8/76). Si ritiene che entrambe le normative siano applicabili al caso esaminato.

Sostanzialmente l'Agenzia ha chiarito che i buoni acquisto **non sono titoli rappresentativi di merce**, bensì **semplici documenti di legittimazione** ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile rubricato, appunto: *"Documenti di legittimazione e titoli impropri"*.

Partendo da questo assunto il buono acquisto non rappresenta altro che il mezzo con il quale **identificare** il soggetto che, avendo effettuato l'acquisto on line sul portale della società organizzatrice della vendita, è legittimato ad ottenere il bene o il servizio (è chiaro che il buono può essere "speso" anche da un soggetto diverso da colui che lo ha acquistato, si tratta di un titolo al portatore).

La prima conseguenza di carattere fiscale la riscontriamo in termini di Iva, infatti il buono in sé **non assume rilevanza ai fini di tale imposta**, il rapporto intercorrente tra l'emittente e l'azienda cliente non assume rilevanza Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633/72, non si realizza infatti, in questa fase, né la cessione di beni né la prestazione di servizi ed il pagamento del beneficiario nelle mani della azienda emittente è solo un giro di carattere **finanziario**.

Allo stesso modo l'eventuale regalia del buono è anche essa **irrilevante ai fini Iva sempre ai sensi del citato articolo**.

In relazione invece al rapporto intercorrente tra **beneficiario del buono ed esercizio convenzionato che cede i beni o presta i servizi**, acquista rilievo il momento di acquisto del bene/servizio che corrisponde al momento in cui, sulla base delle regole Iva che sovrintendono la cessione di beni o la prestazioni di servizi resa, viene emesso il documento fiscale; il pagamento a mezzo buono, anche in questo caso, costituisce solo strumento di natura finanziaria.

Infine in merito al **rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente il rimborso del buono** costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), citato d.p.r. in quanto si ritiene che anche in tale fase si verifichi una mera movimentazione di carattere finanziario.

Venendo ad un approccio pratico potremmo schematizzare il rapporto tra l'esercizio convenzionato (che chiameremo nel prosieguo X), la società emittente (G) e il beneficiario (Z) come segue:

1. G vende i buoni acquisto per i beni o servizi erogati da X,
2. Z acquista sul portale di G il buono che potrà utilizzare recandosi presso la sede di X,
3. Z si reca da X presenta il buono e ottiene il bene o il servizio,
4. X emette un documento fiscale annotando che l'importo è stato incassato (ad avviso dello scrivente questa è una fase molto delicata perché occorre avere un chiaro mezzo che identifichi il solo "incasso" del buono e nessuna altra forma di "pagamento reale").

Contabilmente all'atto dell'incasso del buono rileveremo la seguente scrittura contabile (l'Iva va scorporata dal valore del buono che deve intendersi lordo):

Rapporti G (SP)	a	Diversi
	a	Ricavi
	a	Iva c/vendite

- 5) X presenta a G i buoni "incassati",
- 6) G emette fattura a X per le commissioni relative ai buoni da questi ricevuti in pagamento,
- 7) X registra la fattura delle provvigioni con la seguente scrittura contabile:

Diversi	a	Fornitore G
---------	---	-------------

Provvigioni

Iva c/acquisti

8) G bonifica a X l'importo dei buoni presentati al netto delle provvigioni, la scrittura sarà:

Diversi a Rapporti G (SP)

Banca c/c

Fornitore G

È evidente che per l'esercizio convenzionato il perfezionamento del ricavo si ha solo al momento dell'**utilizzo** da parte dell'acquirente del buono. I buoni venduti da G e non utilizzati dall'acquirente costituiranno ricavo solo per G e non verranno corrisposti a X.

A questo punto l'esigibilità dell'Iva e il perfezionamento del ricavo per X va fatto coincidere con l'utilizzo del servizio, per questo possiamo concludere che i bonifici di G a X non hanno rilevanza economica ma solo "finanziaria". È ovvio, e consigliato, che quanto sopra affermato trovi riscontro nel **rapporto contrattuale** con Groupon.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Andamento dei mercati

Europa

Settimana contrastata per i mercati azionari europei, con i listini che trattano sostanzialmente invariati rispetto alla settimana precedente. Il mercato è cauto di fronte all'incertezza sulla crescita delle economie europee e degli Stati Uniti, in attesa della decisione della Federal Reserve su un possibile primo rialzo dei tassi giovedì 17 settembre. I ministri finanziari e banchieri centrali, riunitisi nel G20 di Istanbul, invitano ad accelerare nel percorso delle riforme per il rilancio di una crescita stentata, dal momento che non basta affidarsi alla politica monetaria ultra-espansiva. Si parla al contempo però di fiducia nel futuro della ripresa, che determinerebbe un progressivo rialzo dei tassi. Il ministro delle finanze italiano si è espresso con toni fiduciosi al termine della riunione: per il 2016 possono coesistere obiettivi ambiziosi, come un calo del debito pubblico, insieme a un alleggerimento del carico fiscale di cittadini e imprese. Sempre secondo il ministro, un importante ostacolo, per l'Italia come per l'intera zona euro, è la mancata ripresa dell'inflazione. In settimana occhi puntati sul settore bancario. La statistica mensile relativa all'esposizione degli istituti di credito italiani ai fondi erogati dalla Banca centrale europea ad agosto ha evidenziato in luglio una discesa di circa €3mld rispetto al mese precedente. Sembra allontanarsi invece l'ipotesi di un'intesa a brevissimo tra Roma e Bruxelles sulla creazione di una Bad bank.

Stoxx Europe 600 +0.87%, Euro Stoxx 50 +0.38%, Ftse MIB +1.46%

Stati Uniti

I mercati azionari statunitensi, chiusi lunedì per la festività nazionale del Labor Day, trattano contrastati durante l'arco della settimana. L'attenzione della comunità finanziaria resta orientata sui dati macro, nell'attesa del meeting Fed di metà settembre durante il quale si

deciderà in merito a un possibile rialzo dei tassi di interesse. Christine Lagarde, Direttrice del Fondo Monetario Internazionale, è intervenuta a riguardo durante il G20, sostenendo che si aspetta una grande sicurezza da parte della Fed sulla stabilità dei prezzi e sulle condizioni del mercato del lavoro prima di ogni decisione. Altri economisti ritengono che si siano abbassate le probabilità di un rialzo anche per la situazione di panico che si creerebbe, soprattutto sui mercati emergenti, già in crisi per la discesa dei prezzi delle materie prime. Intanto le quotazioni dell'oro restano ai minimi da tre settimane. Nello scorso fine settimana i dati rilevanti sono risultati contrastati: il tasso di disoccupazione è sceso al livello che la Fed ritiene di piena occupazione, ma i posti di lavoro creati sono stati al di sotto delle attese. Intanto Secondo il Census Bureau's Quarterly Services Survey, i cittadini americani hanno speso nel secondo semestre più di quanto preventivamente stimato, specialmente per la salute e altri servizi. Il dato potrebbe portare gli economisti e lo stesso Dipartimento del Commercio a rivedere al rialzo le proprie stime sui valori della spesa delle famiglie e soprattutto sul PIL del trimestre, la cui terza lettura ufficiale è prevista per il 25 settembre. Infine, contrastati gli altri dati pubblicati in settimana: mentre il credito al consumo di luglio e l'indice NFIB sulla fiducia delle imprese in agosto sono cresciuti, le richieste settimanali di mutui hanno subito una contrazione.

S&P 500 +0.06%, Dow Jones Industrial -0.27%, Nasdaq Composite +1.33%

Asia

Settimana contrasta per i mercati azionari asiatici, l'andamento negativo dei listini è stato interrotto mercoledì da un ribalzo guidato dalla fiducia in un intervento del regolatore cinese per stabilizzare i propri mercati finanziari. Infatti i listini cinesi hanno retto a dati macroeconomici che continuano a mostrare segni di debolezza dell'economia grazie all'intervento di sostegno del governo cinese. Il mercato azionario giapponese ha sofferto più di tutti gli altri il rallentamento della seconda economia al mondo e le speculazioni dei trader. Il listino di Tokyo, arrivato a toccare il minimo degli ultimi undici mesi, ha realizzato mercoledì il maggior rialzo da oltre quattro anni, salvo poi cancellare gran parte dei guadagni nella seduta successiva. Il listino australiano ha trattato in rialzo rispetto alla settimana precedente sulla scia di segnali di crescita economica. I mercati emergenti si sono rafforzati sulla scia dell'ondata di ottimismo di metà settimana e di un possibile rinvio del rialzo dei tassi Fed.

Nikkei +2.65%, Hang Seng +3.18%, Shanghai Composite +1.27%, ASX +0.60%

Principali avvenimenti della settimana

Sul fronte macroeconomico, il focus è sulla seconda lettura del Pil della zona euro nel periodo aprile-giugno. La settimana scorsa la Banca centrale europea ha tagliato le stime di crescita e inflazione per la zona euro per l'intero triennio da qui al 2017. Tuttavia, il dato relativo al secondo trimestre è stato rivisto leggermente al rialzo, soprattutto grazie all'incremento della crescita registrata in Italia e in Grecia. In particolare, il Pil ellenico nel secondo trimestre è cresciuto dello 0.9% a livello trimestrale, (dallo 0.8% della prima stima). Rivisto al rialzo anche il dato del primo trimestre a 0.1% rispetto allo zero della prima stima. Nel secondo trimestre, Atene ha registrato una crescita dell'1.6% annua rispetto alla precedente stima di 1.4%. E dalla Grecia arriva anche il dato sulla produzione industriale di luglio, che si attesta su un -1.6%, dopo il precedente calo del 4.5%. Da Francoforte sono invece stati diffusi i dati mensili sul quantitative easing: nel mese di agosto la Banca centrale europea e la Banca d'Italia hanno acquistato titoli del settore pubblico italiano per la cifra complessiva di €6.719 mld contro gli €8.248mld di luglio. L'importo complessivo degli acquisti di titoli della zona euro effettuati nel mese di agosto dall'Eurosistema risulta di €51.632mld: un dato inferiore al target medio mensile di €60mld, che riequilibra il front loading, ovvero gli anticipi sugli acquisti, effettuato da Francoforte tra maggio e luglio.

Sotto esame durante tutta la settimana il settore bancario. Gli esami Srep sono positivi per le banche italiane, ma, oltre alle due venete non quotate, Montepaschi e Carige sono ad alto rischio. Al termine del processo di revisione e valutazione la Bce ha alzato i livelli minimi di capitale richiesti agli istituti di credito italiani sotto la sua supervisione. Il ministro dell'economia Padoan ha dichiarato che le banche italiane sono invitate a cogliere l'opportunità creatasi con il nuovo quadro in tema di integrazione globale e di sorveglianza europea per rafforzare il loro capitale e aggregarsi. Intanto va avanti lentamente il processo di risiko delle banche popolari italiane. Intesa Sanpaolo è disposta a intervenire per il salvataggio di Banca Marche, Banca Etruria e Carife, tutte e tre commissariate, attraverso il Fondo Interbancario ma non tramite l'acquisizione di uno dei tre istituti. Intanto Fitch ha assegnato il rating preliminare BB- all'emissione additional tier 1 in dollari, prezzata alla pari per un miliardo a un rendimento di 7.7%. MPS ha messo in vendita un portafoglio di prestiti non-performing a piccole e medie imprese per circa 1,8 miliardi di euro. La banca riprenderà in mano il tema di possibili aggregazioni una volta che si sarà insediato il nuovo presidente designato Tononi. UBI ha convocato l'assemblea per la trasformazione in Spa il 10 ottobre e ha stabilito un limite agli eventuali recessi per non ledere i livelli di patrimonializzazione. Marchionne ha definito una priorità la ricerca di un'alleanza con General Motors, che sarebbe la migliore opzione strategica anche per il concorrente. Tuttavia secondo il Detroit News i leader del sindacato Uaw, primo azionista di GM, non sono convinti che la fusione abbia senso o che sia nell'interesse dei loro membri. Intanto S&P ha rivisto al rialzo l'outlook di Fca Bank a positivo da stabile, confermando il rating BB+/B. ENI non è nel mirino di altre major petrolifere, anche alla luce della maxi scoperta di un giacimento di gas nell'offshore egiziano. Obiettivo di Eni è il deconsolidamento del debito della controllata Saipem che inoltre giocherà

un grande ruolo nello sviluppo del giacimento Zohr. ENEL cederà alla ceca Eph il 66% di Slovenske. Il dividendo che distribuirà sull'esercizio 2016 potrebbe essere superiore ai 18 centesimi per azione già annunciati. A2A entro fine mese deciderà se proseguire o meno sulla strada della fusione con Linea Group. La multiutility tratta con i soci di minoranza per salire dall'attuale 79,5% al 100% di Edipower. Il consiglio di amministrazione di World Duty Free ha ritenuto congruo il corrispettivo di 10,25 euro per azione previsto dall'Opa di Dufry. Marco Polo Industrial Holding (ChemChina) inizia l'Opa obbligatoria totalitaria e l'Opa volontaria totalitaria su Pirelli a 15 euro per azione.

Il societario USA questa settimana è incentrato sulle operazioni di M&A. Uno dei tre maggiori fornitori Usa di materiali didattici, McGraw-Hill Education, ha dichiarato di prepararsi all'Ipo per una valutazione che potrebbe arrivare a \$5-6mld. General Electric ha ottenuto l'approvazione delle autorità di vigilanza europee per l'acquisizione del settore energia di Alstom, in un deal valutato €12.4mld, a condizione che alcune attività chiave della società francese nel campo delle turbine a gas siano cedute ad Ansaldo Energia. Ha inoltre annunciato l'intenzione di vendere la sua divisione di asset management, che gestisce circa \$115mld di asset, puntando sempre maggiormente sulla sua anima industriale invece che su quella finanziaria. Blackstone Group procederà all'requisizione per \$6mld di Strategic Hotels & Resort, specializzata negli investimenti immobiliari nel settore alberghiero. Media General, che gestisce o offre servizi a 71 emittenti televisive americane, rileverà Meredith, società media che possiede o gestisce 17 stazioni Tv, per circa \$2.4mld in contante e azioni; l'accordo dà vita al terzo maggiore proprietario di emittenti televisive locali degli Stati Uniti. Diversi analisti hanno tagliato il loro prezzo obiettivo sul titolo Yahoo, dopo che il Fisco americano ha detto no alla richiesta della società di pronunciarsi e confermare che lo spin-off della partecipazione da \$23mld nel colosso cinese dell'e-commerce Alibaba è esente da tassazione. KKR & Co, società di private equity di New York, ha dichiarato che comprerà una quota del 24.9% di Marshall Wace, uno dei maggiori hedge fund europei: il fondo, con sede a Londra, gestisce circa \$22mld di asset e il prezzo di acquisto non è stato reso noto.

Settimana movimentata per le economie asiatiche. Le ultime manovre espansive del governo cinese non hanno avuto l'effetto desiderato sulle esportazioni che in agosto si sono contratte. Situazione delicata per le scelte di politica economica: mentre il CPI è risultato maggiore del tasso benchmark sui depositi ad un anno, erodendo il tasso di interesse reale per i risparmiatori, la deflazione per le imprese spinge il costo reale di finanziamento al rialzo per il settore industriale. In Giappone, gli ordini di macchinari e l'indice dei prezzi alla produzione non mostrano una ripresa dell'economia, ma continuano gli stimoli della banca centrale con un aumento dell'offerta di moneta nel mese scorso. In agosto, come mostrato da un'indagine rilasciata dalla Banca Nazionale Australiana, le condizioni economiche del paese sono state le

migliori degli ultimi 10 mesi. Sul fronte del mercato monetario Pechino, per garantire allo Yuan lo status di riserva valutaria, aprirà il mercato domestico delle valute alle banche centrali d'oltre oceano. Le autorità cinesi, inoltre, continuano a sostenere il tasso di cambio ad un livello di equilibrio e a limitare le quote disponibili per investimenti all'estero, nel tentativo di rafforzare gli investimenti interni ed evitare un esodo di fondi dal paese. Lo yen, colpito da frequenti oscillazioni, si è deprezzato nel fine settimana sulla scia di un possibile aumento, dell'entità di \$83mld, degli asset acquistati annualmente dalla BOJ. Infine, il dollaro australiano e le divise dei produttori di materie prime si sono rafforzati in un clima di clima di rinnovato ottimismo.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Occhi puntati sulla decisione del FOMC sul limite superiore del tasso di interesse sui fondi Fed. Attenzione anche all'indice principale, che darà un'indicazione sullo stato di salute dell'economia statunitense. In primo piano inoltre la variazione mensile di agosto dell'indice dei prezzi al consumo e delle vendite al dettaglio. Infine, di rilievo il dato sulla variazione mensile della produzione industriale. Ricorrenti i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione e di prestiti ipotecari.

Europa

Per l'Eurozona aggregato, l'attenzione si concentrerà sull'indice dei prezzi al consumo e sulla produzione industriale. Attesi anche i sondaggi condotti da ZEW sulle aspettative di crescita economica nella zona euro e in Germania, per la quale sarà pubblicato inoltre il sondaggio sulla situazione corrente. Sono in uscita infine l'indice dei prezzi al consumo in Francia e Italia e il costo del lavoro in Spagna.

Asia

La prossima settimana l'unico dato rilevante in arrivo dalla Cina è sull'offerta di moneta. Pochi dati ma di rilievo anche per il Giappone: saranno pubblicati l'indice del settore terziario e il dato finale sulla produzione industriale, entrambi del mese di luglio. Per l'Australia e la

Nuova Zelanda saranno pubblicati rispettivamente l'indice principale Westpac e il Pil destagionalizzato del secondo trimestre. Per la Thailandia e l'Indonesia sono attesi i tassi di riferimento stabiliti dalle rispettive banche centrali. Infine attenzione, sia per l'India che per Singapore, al dato sulle esportazioni.

FINESTRA SUI MERCATI

11/09/2015

AZIONARIO				Performance %					
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World		USD	16/09/2015	1,625	-0.17%	+1.60%	-7.10%	-4.93%	+2.89%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
AMERICA	MSCI North Am	USD	16/09/2015	1,995	+0.47%	+0.02%	-6.32%	-5.70%	+10.27%
	S&P500	USD	16/09/2015	1,952	+0.33%	+0.18%	-6.32%	-5.18%	+11.99%
	Dow Jones	USD	16/09/2015	16,330	+0.47%	-0.13%	-6.30%	-6.37%	+7.52%
	Nasdaq 100	USD	16/09/2015	4,296	+1.01%	+0.94%	-4.82%	+1.42%	+13.40%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	16/09/2015	121	-1.26%	+1.73%	-9.65%	+3.89%	+4.09%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	11/09/2015	3,347	-1.85%	+0.22%	-11.99%	+1.30%	+1.20%
	FTSE 100	GBP	11/09/2015	6,120	-0.58%	+1.28%	-8.17%	-6.79%	-2.71%
	Cac 40	EUR	11/09/2015	4,553	-0.95%	+0.60%	-10.71%	+6.55%	-0.54%
	Dax	EUR	11/09/2015	10,061	-1.27%	+0.42%	-10.74%	+2.81%	+2.65%
	Ibex 35	EUR	11/09/2015	9,739	-1.01%	-0.64%	-12.49%	-5.00%	+3.66%
	Frei MIB	EUR	11/09/2015	21,748	-0.70%	+1.28%	-8.23%	+14.39%	+8.23%
ASIA	MSCI Pacific	USD	16/09/2015	2,216	-1.94%	+1.72%	-9.66%	-3.85%	-6.63%
	Nikkei 225	JPY	11/09/2015	962	-0.31%	+2.22%	-12.79%	+3.88%	+8.08%
	Nikkei	JPY	11/09/2015	18,264	-0.19%	+2.65%	-11.86%	+8.46%	+7.12%
	Hong Kong	HKD	11/09/2015	21,504	-0.27%	+1.18%	-12.22%	-8.90%	+1.28%
	S&P/ASX Australia	AUD	11/09/2015	5,971	-0.47%	+0.60%	-7.38%	-6.28%	+1.10%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	804	-0.66%	+1.97%	-8.44%	-15.91%	-4.63%	
MSCI EM BRIC	USD	222	-1.66%	+1.00%	-12.35%	-15.13%	-5.89%	
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI EM Lat Am	USD	1,970	-1.05%	-2.76%	-10.39%	-27.79%	-14.78%	
BRASIL BOVESPA BRL	16/09/2015	46,504	-0.33%	+0.09%	-5.23%	-7.01%	-2.91%	
ARG MERCVAL	ARS	11,000	-0.80%	+0.72%	-4.56%	+29.03%	+59.14%	
MSCI EM Europe	USD	122	+0.81%	+1.14%	-3.20%	+1.63%	-48.01%	
Mexco - Russia	RUB	1,716	-0.15%	+1.07%	+1.89%	+22.90%	-7.15%	
ISE NATIONAL D	TRY	71,667	-0.25%	-1.76%	-10.30%	-16.49%	+26.40%	
Prague Stock Exch.	CZK	999	-0.40%	-0.10%	-3.73%	+5.49%	-4.28%	
MSCI EM Asia	USD	396	-0.82%	+2.87%	-7.92%	-13.54%	+2.48%	
Shanghai Composite	CNY	3,200	+0.07%	+1.27%	-18.53%	-1.06%	+52.87%	
ISE SENSEX 30	INR	25,679	+0.22%	+1.89%	-7.85%	-6.62%	+30.08%	
KOSPI	KRW	1,941	-1.06%	+2.93%	-2.28%	+1.33%	-4.76%	


FINESTRA SUI MERCATI

11/09/2015

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	11/09/2015	1.128	+0.04%	+1.21%	+2.39%	-6.73%	1.210
EUR Vs Yen	11/09/2015	135.980	-0.06%	+2.43%	-1.60%	-6.52%	144.880
EUR Vs GBP	11/09/2015	0.731	+0.09%	-0.49%	+3.00%	-6.22%	0.777
EUR Vs CHF	11/09/2015	1.059	+0.13%	+1.41%	+0.73%	-9.44%	1.202
EUR Vs CAD	11/09/2015	1.495	+0.03%	+0.94%	+3.33%	+5.96%	1.406

COMMODITIES			Performance %				
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014
Crude Oil WTI	USD 11/09/2015	45	-2.09%	-3.83%	+4.30%	-13.60%	-15.36%
Gold J/Onz	USD 11/09/2015	1.308	-0.26%	-1.39%	-0.10%	-6.50%	-4.82%
CRB Commodity	USD 11/09/2015	198	+1.13%	+0.63%	-0.63%	-13.89%	-18.83%
London Metal	USD 10/09/2015	2.467	+0.84%	+4.08%	+3.77%	-15.36%	-4.18%
Vix	USD 10/09/2015	24.4	-7.09%	-6.59%	+77.70%	+26.93%	+4.31%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread						
Tassi	Date	Last	10-set-15	4-set-15	30-lug-15	31-dic-15
2y germania	EUR 11/09/2015	0.225	-0.25	-0.25	-0.25	0.24
5y germania	EUR 11/09/2015	0.032	0.04	0.05	0.05	0.32
10y germania	EUR 11/09/2015	0.678	0.70	0.67	0.64	1.93
2y italia	EUR 11/09/2015	0.118	0.113	0.088	0.100	1.257
Spread Vs Germania		35	34	32	33	104
5y italia	EUR 11/09/2015	0.799	0.799	0.828	0.788	2.730
Spread Vs Germania		77	76	78	74	181
10y italia	EUR 11/09/2015	1.854	1.862	1.878	1.772	4.125
Spread Vs Germania		118	117	121	113	220
2y usa	USD 11/09/2015	0.730	0.73	0.71	0.66	0.38
5y usa	USD 11/09/2015	1.533	1.53	1.47	1.53	1.74
10y usa	USD 11/09/2015	2.199	2.22	2.12	2.18	3.03
EURIBOR			10-set-15	4-set-15	30-lug-15	31-dic-15
Euribor 1 mese	EUR 10/09/2015	0.104	0.25	-0.10	-0.08	0.22
Euribor 3 mesi	EUR 10/09/2015	0.035	0.33	-0.03	-0.02	0.29
Euribor 6 mesi	EUR 10/09/2015	0.058	0.43	-0.04	-0.05	0.39
Euribor 12 mesi	EUR 10/09/2015	0.158	0.60	0.16	0.17	0.56



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.